



IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

composto dai signori magistrati:

| | | | |
|----------|----------|-----------|------------------|
| dott. | Claudio | MARANGONI | presidente |
| dott.ssa | Elisa | FAZZINI | giudice |
| dott. | Vincenzo | CARNÌ | giudice relatore |

nella causa di iscritta al numero di ruolo generale [REDACTED]/2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- i contratti di fideiussione omnibus di cui nel presente giudizio è dedotta la nullità totale e in subordine la nullità parziale in quanto negozi 'a valle' di una intesa illecita vietata ex art. 2 L. 287/90 sono stati sottoscritti tra il 2009 e il 2014;
- la stipulazione di tali garanzie si colloca in date tutte cronologicamente successive al provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55 con il quale la Banca d'Italia, in qualità di Autorità Antitrust nel settore bancario a tale epoca, ha valutato anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme;
- a ciò consegue la qualificazione della presente causa come c.d. *stand alone*, in quanto con riferimento all'*an* dell'illecito l'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia copre il periodo anteriore all'adozione del provvedimento medesimo, e non anche quello posteriore;
- la parte attrice è dunque onerata dell'allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione dei contratti in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo detto onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. 11654/2015);
- in relazione al tema di prova della persistenza dell'intesa illecita a considerevole distanza cronologica dall'accertamento dell'Autorità Amministrativa, risulta dunque ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione formulata dalla parte attrice, nella cornice delle seguenti considerazioni e nei limiti che si vengono a indicare:
 - risulta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è

causa, non apparendo le produzioni documentali di parte attrice di per sé sufficientemente concludenti;

- mentre per ragioni di economia processuale non è possibile svolgere un'attività di indagine secondo l'ampiezza richiesta da parte attrice, sussistono i presupposti di accoglimento di tale istanza di esibizione documentale con riferimento ad un novero di istituti bancari più limitato, e da ritenersi quale campione significativo sufficiente a fornire idonei elementi di valutazione in correlazione al tema di prova sopra ricordato;
- il Tribunale individua dunque in dispositivo gli istituti bancari, di diverso dimensionamento, nei confronti dei quali viene pronunciato ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno nei seguenti periodi: aprile 2009, giugno 2011, marzo 2013 e aprile 2014;
- la presente ordinanza dovrà essere notificata a ciascun terzo destinatario dell'ordine di esibizione entro il 31 maggio 2021;
- l'ordine dovrà essere eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, il quale a tale riguardo fornirà indicazioni operative specifiche a ciascuno dei soggetti destinatari dell'ordine stesso, in uno con la notificazione del presente provvedimento; il difensore provvederà poi al deposito telematico della documentazione entro il 22 luglio 2021;

P.Q.M.

- 1) dispone la rimessione del giudizio sul ruolo istruttorio;
- 2) ordina a:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nei seguenti distinti periodi: aprile 2009, giugno 2011, marzo 2013 e aprile 2014;

assegna termine a parte attrice sino al 31 maggio 2021 per la notificazione ai terzi della presente ordinanza;

dispone che l'ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice, secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla notifica della presente ordinanza;

assegna termine sino al 15 luglio 2021 ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso;

assegna termine sino al 22 luglio 2021 a parte attrice per il deposito telematico della documentazione ricevuta;

fissa udienza avanti al giudice istruttore per il 22 settembre 2021 ore 11:00.

Si comunichi.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 maggio 2021

Il Presidente

(dott. Claudio Marangoni)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Stefano CATTONI